

**OGGETTO: LA SOPPRESSIONE DELLE MONETE DA 1 E 2 CENTESIMI E L'ARROTONDAMENTO DEI PAGAMENTI IN CONTANTI**Riferimenti: **Art. 13-quater, DL n. 50/2017**

*Dall'1.1.2018 il conio delle monetine da 1 e 2 centesimi di euro è sospeso; le stesse comunque continueranno a poter essere utilizzate.  
Da tale data, l'importo complessivo dovuto, se pagato in contanti, è arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi superiori o inferiori.*

A decorrere dall'1.1.2018 è stato sospeso il conio (produzione) da parte dell'Italia delle monete metalliche di valore unitario pari a 1 e 2 centesimi di euro.

Trattasi infatti di tagli che, non venendo accettati dai parcometri, dai distributori automatici, dai caselli autostradali, ecc. restano spesso inutilizzati e il cui costo di "produzione" risulta superiore al relativo valore nominale.

Nonostante questa sospensione, resta comunque valido il corso legale di queste monete attualmente in circolazione e, pertanto, le stesse potranno continuare ad essere utilizzate nei pagamenti.

La decisione dell'Italia segue quella dell'Olanda, dell'Irlanda e del Belgio oltre alla Finlandia che, fin dal 2002 contestualmente all'introduzione dell'euro, ha disposto l'arrotondamento dei prezzi ai più vicini 5 centesimi.

**ARROTONDAMENTO DEGLI IMPORTI PER PAGAMENTI IN CONTANTI**

Dall'1.1.2018 è previsto che *“quando un importo in euro costituisce un **autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per difetto o per eccesso, al multiplo di cinque centesimi più vicino”***.

Di conseguenza, in caso di pagamento in contanti, l'importo complessivamente dovuto è arrotondato al multiplo (inferiore o superiore) di 5 centesimi.

L'arrotondamento **non riguarda i prezzi dei singoli prodotti o servizi, ma soltanto l'importo complessivo da pagare.**

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo su come operare l'arrotondamento:

<b>1 e 2 centesimi</b>	arrotondamento a “zero”, per difetto
<b>3 e 4 centesimi</b>	arrotondamento a 5 centesimi, per eccesso
<b>6 e 7 centesimi</b>	arrotondamento a 5 centesimi, per difetto
<b>8 e 9 centesimi</b>	arrotondamento a 10 centesimi, per eccesso

Se, ad esempio, l'importo complessivo da pagare è pari a euro 10,52 lo stesso sarà arrotondato a euro 10,50, mentre se è pari a 18,54, l'importo da pagare sarà arrotondato a euro 18,55.

Va evidenziato che, anche a seguito dell'introduzione degli arrotondamenti, si possono comunque utilizzare le monetine da 1 e 2 centesimi, al fine di raggiungere i 5 centesimi.

**L'arrotondamento non è operato se il pagamento viene effettuato utilizzando una modalità diversa dal contante, ossia tramite, ad esempio, carta di credito/bancomat.**

Si riporta, di seguito, qualche ulteriore esemplificazione:

<b>a.</b>	importo complessivo da pagare	22,12 €
	– pagamento in contanti	22,10 €
	– pagamento con carta di credito/bancomat	22,12€
<b>b.</b>	importo complessivo da pagare	58,98 €
	– pagamento in contanti	59,00 €
	– pagamento con carta di credito/bancomat	58,98 €

### **Effetti contabili**

L'arrotondamento degli importi pagati in contanti comporta l'insorgenza di alcune questioni collegate alla rilevazione contabile dello stesso arrotondamento.

Il documento emesso dal cedente/prestatore (scontrino/ricevuta/fattura) riporta l'importo "non arrotondato".

Si ritiene che, **in sede di rilevazione contabile dell'incasso**, l'arrotondamento operato debba transitare a Conto economico, ossia alla voce:

- *A.5* – "Altri ricavi e proventi" qualora si tratti di arrotondamento attivo;
- *B.14* – "Oneri diversi di gestione" qualora si tratti di arrotondamento passivo.

Al momento di emissione del documento, **se il cedente/prestatore è a conoscenza della modalità di pagamento utilizzata dal cliente**, l'arrotondamento può essere evidenziato già nel documento stesso.

In chiusura, si evidenzia che non sono previste sanzioni per il mancato arrotondamento nei pagamenti per contanti.

*A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna*  
[www.consulentiassociati.ra.it](http://www.consulentiassociati.ra.it)

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.